



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13470 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maichol Galati, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Bullaro, con domicilio digitale come da indirizzo PEC del difensore come risultante da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da indirizzo PEC risultante da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) Della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - -
Centro Nazionale di Selezione e di Reclutamento del 17.10.2018 (prot. n.345483/2-

11) con il quale al ricorrente – partecipante al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n.38 del 15 maggio 2018 - veniva offerta comunicazione di non idoneità fisica all'accertamento sanitario per “iperbilirubinemia indiretta di lieve- medio grado (>4 mg/dl)(cod. 20)”, notificato al ricorrente il 17.10.2018

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/3/2019 :

- del Decreto, n. 61/11-4-1 CC di protocollo, del 13/12/2018, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in parte qua relativa alla graduatoria b) senza la specifica attribuzione di valore di notifica (all.1);
- del verbale n.70 del 04/12/2018 redatto dalla Commissione Esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del 28/04/2018 facente parte integrante del detto decreto (art. 4);
- di tutti gli atti preordinati prodromici, connessi e consequenziali agli atti impugnati in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica, favorevole per il ricorrente, depositata in data 14/01/19;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche, in via alternativa, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 20 (venti) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover sospendere in via interinale gli atti gravati e fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 3 giugno 2019, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione e sospende in via interinale gli atti gravati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 giugno 2019, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.